



*Camera dei Deputati*

ON. AVV. ROBERTO N. CASSINELLI

## **Atto Camera**

Interrogazione a risposta in commissione 5-01023

presentata da

**ROBERTO CASSINELLI, EUGENIO MINASSO e MICHELE SCANDROGLIO**

mercoledì 18 febbraio 2009 nella seduta n. 135

**CASSINELLI, MINASSO, SCANDROGLIO**

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Al Ministro dell'economia e delle finanze

### **Per sapere, premesso che:**

- la legge n. 68 del 1999, ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- l'articolo 4, comma 6, della suddetta legge, dispone: «Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata)".»;
- pertanto sono attribuite alle Regioni la quota parte della specifica addizionale (quota parte dell'1 per cento dei premi assicurativi INAIL) di cui all'articolo 181, comma 1, del testo unico infortuni decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ai fini della formazione professionale degli invalidi disoccupati;



- va tenuto conto altresì di quanto disposto con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale» che sempre nell'ottica della promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato ha disposto a modifica dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, che deve essere annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili;
- con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della citata disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, devono essere definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del fondo;
- il Governo, ogni due anni, deve procedere ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste; in realtà, dall'anno 2001, il fondo relativo afferente al Ministero dell'economia, ma non è stato attribuito alle Regioni;
- in realtà risulterebbe su segnalazione dell'ANMIL - Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro di Genova, il fatto gravissimo che, malgrado le forti esigenze di riqualificazione delle categorie protette, il fondo di notevole entità, destinato alla formazione dei disabili, risulterebbe giacente ed inutilizzato da 7 anni presso il Ministero competente;
- in proposito, L'ANMIL - Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro di Genova, già a partire dal 2004, ha fatto vive e ripetute doglianze per sbloccare questi fondi che sono essenziali per alimentare sul territorio importanti progetti di collocamento al lavoro ai sensi della legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni -:

quali provvedimenti i competenti Ministeri intendano adottare al fine di realizzare la destinazione del fondo per riqualificazione professionale agli invalidi del lavoro disoccupati, in particolare alla regione Liguria. (5-01023)

CASSINELLI, MINASSO, SCANDROGLIO

Roma, 18 febbraio 2009